



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

27377/11

UDIENZA PUBBLICA
DEL 28/04/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALFONSO AMATO

Dott. MARIO ROTELLA

Dott. PIERO SAVANI

Dott. CARLO ZAZA

Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO

SENTENZA
N. 1133
REGISTRO GENERALE
N. 22641/2010
- Presidente -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) N. IL 28/02/1963

avverso la sentenza n. 1365/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
15/10/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERO SAVANI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *O. Cefranco*
che ha concluso per *l'assoluzione del ricorrente.*

Udito, per la parte civile, l'Avv 

Udit i difensor Avv. 

IN FATTO E DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Genova ha, su appello del Pubblico Ministero, dichiarato [] colpevole del delitto di falso ideologico in atto pubblico, delitto dal quale era stato assolto con la sentenza in data 18 settembre 2008 del Tribunale di Savona, ed ha peraltro confermato, sull'appello dell'imputato, la dichiarazione di responsabilità per il delitto di truffa aggravata.

Al [], in quanto insegnante tecnico-pratico presso l'Istituto secondario superiore di Cairo Montenotte, erano stati ascritti entrambi i delitti per aver egli falsamente attestato sul registro di classe la propria presenza in alcune ore di lezione presso diverse classi in data 13 novembre 2003 e per avere, in conseguenza di tale falsa rappresentazione, indebitamente percepito la relativa retribuzione.

Il Tribunale, dopo aver ritenuto dimostrata l'indebita assenza del prevenuto, aveva considerato insussistente l'addebito di falso in atto pubblico sul rilievo che il registro di classe non avrebbe la funzione di attestare le presenze degli insegnanti e che in ogni caso si tratterebbe di indicazioni relative al loro rapporto di lavoro civilistico.

La Corte d'appello, nel riformare la sentenza di primo grado, ha rammentato la natura di atto pubblico del registro in questione e delle attestazioni che l'insegnante vi appone in ordine all'attività svolta dalla classe nell'ora di lezione, irrilevante essendo il fatto che contemporaneamente l'atto attesti la presenza dell'insegnante e che costui poi si avvalga di tale indicazione per altri fini.

Ricorre per cassazione il [] sulla base di due motivi.

Con il primo deduce difetto di motivazione sulla prova di responsabilità per i delitti lui ascritti. In particolare, il giudice d'appello non avrebbe affrontato le questioni sottoposte con l'atto di impugnazione, soprattutto in riferimento alla circostanza che, in quanto insegnante tecnico pratico, egli non avrebbe avuto l'obbligo di presenza in aula, ma semplicemente quello di essere reperibile per qualsiasi necessità dell'insegnante titolare del corso e che quindi quel giorno si era trattato in laboratorio in attesa di essere chiamato ove necessario. Si tratterebbe di questione sottoposta alla Corte di merito alla quale non sarebbe stata data risposta alcuna da parte del giudice. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione al ritenuto ricorrere del delitto di falso ideologico quanto al registro di classe che, come ritenuto da primo giudice, avrebbe semplicemente connotazioni privatistiche, quanto meno nell'attestazione della presenza dell'insegnante.

Il ricorso non è fondato.

In relazione alla ricostruzione del fatto le sentenze di primo e di secondo grado, le cui argomentazioni si integrano in un unico complesso motivazionale, hanno correttamente evidenziato tutte le fonti di prova, documentali e testimoniali, da cui ricavare che (come peraltro da lui ammesso) il prevenuto non si era trovato presente il 13 novembre 2003 alle lezioni presso alcune classi dell'istituto dove avrebbe dovuto garantire la compresenza con il titolare dell'insegnamento.

In particolare, hanno evidenziato i giudici del merito che gli insegnanti incaricati delle lezioni teoriche negli orari in questione avevano escluso che il [] fosse stato presente, anche per breve tempo, con ciò smentendo il prevenuto che aveva sostenuto che, secondo il proprio contratto, la necessità della compresenza in aula poteva venir meno in dipendenza della decisione del titolare di dedicarsi esclusivamente ad attività teoriche.

Rileva poi il Collegio che la doglianza del ricorrente relativa al non aver considerato la Corte territoriale le particolari caratteristiche del suo contratto è manifestamente infondata atteso che, ad una generica asserzione contenuta nell'atto di impugnazione, sfornita di ulteriori riferimenti, il giudice d'appello non era tenuto a dare compiuta risposta, sufficiente essendo la valutazione di adeguatezza della motivazione del primo giudice che aveva rilevato come al [] incombesse un obbligo di compresenza con il titolare dell'insegnamento da attuarsi secondo le concrete indicazioni che a quello spettavano, rilevando poi che il giorno del fatto nessuno dei due insegnanti in questione l'aveva visto presentarsi in classe, mentre la sua mancata reperibilità si era poi protratta per l'intera mattina di lezioni, nonostante fosse stato ripetutamente cercato, con la conseguenza che le indicazioni di presenza rinvenibili sul registro di classe, sottoscrizioni alla

cui apposizione l'unico interessato era il prevenuto, si erano rivelate rappresentative di una falsa realtà, che la Corte territoriale ha adeguatamente valutato traendone corrette conclusioni giuridiche.

Invero secondo l'art. 41 del R.D. 30 aprile 1924 n. 965 "Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni".

Il registro di classe, come ha ritenuto costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 5, sent. n. 790 del 13/11/1996, Rv. 208196, ric.: Zaro ed altro; Sez. 5, sent. n. 34333 del 12/4/2005, Rv. 232315, ric.: Aurea ed altri), ha natura di atto pubblico in quanto costituisce dotazione obbligatoria in ciascuna classe ed è destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti ed a documentare avvenimenti relativi all'amministrazione scolastica e in particolare a far fede "erga omnes", quale attestazione di verità, dell'attività svolta in classe dall'insegnante nell'esercizio della sua pubblica funzione, documentando oltre alla presenza degli allievi e dell'insegnante, che lo deve tenere firmando in corrispondenza delle ore di lezione, anche l'attività didattica svolta.

Né è possibile ritenere, con il Tribunale, che la sottoscrizione dell'insegnante in relazione all'ora di lezione svolta sia equivalente alla mera sottoscrizione di un foglio di presenza, di cui è stata esclusa la natura di atto pubblico, proprio perché con la sua sottoscrizione l'insegnante non solo attesta di essere giunto regolarmente al lavoro, come con la firma su di un foglio di presenza, ma anche quali attività didattiche abbia tenute in quell'ora di insegnamento, e questo indipendentemente dal rivestire il docente la figura di titolare del corso o di insegnante tecnico-pratico.

Indubitabile è poi (cfr. per tutte, Sez. 2, sent. n. 26722 del 12/6/2008, Rv. 240700, ric.: Cosenzo e altri) la natura di condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, della falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la sua presenza in ufficio, integrando così il reato di truffa aggravata la sua mancata presenza, nel caso, in aula come attestato dal registro di classe.


Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 28 aprile 2011.

Il Consigliere estensore



Il Presidente

